SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. **81**.

Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la gravità dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere per la regione colpita dal predetto evento i termini processuali e sostanziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Tutti i termini processuali pendenti alla data del 18 aprile 2002 relativi a giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari, nei quali sia parte la regione Lombardia, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia, nonché quelli dei procedimenti amministrativi regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia comunque interessata. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Dhouib Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dhouib Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Dhouib Ali, nato a Tozeur (Tunisia) il giorno 23 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dhouib Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04466

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ayada Boubaker di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ayada Boubaker ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Ayada Boubaker, nato a Tataouine (Tunisia) il giorno 3 novembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ayada Boubaker è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04604

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Chroud Abdessalem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Chroud Abdessalem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Ben Chroud Abdessalem, nato a Slimane (Tunisia) il giorno 10 gennaio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Chroud Abdessalem è autorizzata ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04605

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Milanovic Jovo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Milanovic Jovo ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Repubblica Jugoslava ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1979 presso la Scuola per infermieri tecnici di Foca (Rep. soc. di Bosnia Erzegovina) dal sig. Milanovic Jovo, nato a Foca (Rep. Soc. Bosnia Erzegovina) il giorno 30 giugno 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Milanovic Jovo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04528

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gjini Lindita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gjini Lindita ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Gjini Lindita, nata a Divjaka - Lushnje (Albania) il giorno 25 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gjini Lindita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04517

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Purde Lazar Eleonora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Purde Lazar Eleonora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dalla sig.ra Purde Lazar Eleonora, nata a Cosniciul (Romania) il giorno 6 febbraio 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Purde Lazar Eleonora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04518

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grigore Miu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grigore Miu Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical principal conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical principal conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo statale sanitario di Braila (Romania) dalla sig.ra Grigore Miu Gabriela, nata a Fetesti (Romania) il giorno 21 novembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grigore Miu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04519

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ganguta Sandu Anca Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ganguta Sandu Anca Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria «V. Bades» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ganguta Sandu Anca Monica, nata a Bucarest (Romania) il giorno 16 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ganguta Sandu Anca Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04520

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Scinteie Nicoleta Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Scinteie Nicoleta Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vilcea (Romania) dalla sig.ra Scinteie Nicoleta Ana, nata a Vilcea (Romania) il giorno 19 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Scinteie Nicoleta Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04521

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ristic Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ristic Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 2001 presso il Centro di educazione sanitaria di Spalato (Croazia) dalla sig.ra Ristic Daniela, nata a Spalato (Croazia) il giorno 3 novembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ristic Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04522

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Cojocaru Aurelian Constantin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cojocaru Aurelian Constantin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso il Gruppo scolastico sanitario «Gh. Marinescu» Tg. Mures (Romania) dal sig. Cojocaru Aurelian Constantin, nato a Iasi (Romania) il giorno 21 giugno 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cojocaru Aurelian Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04523

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Radu Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Radu Daniel ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slobozia (Romania) dal sig. Radu Daniel nato a Armasesti - Ialomita (Romania) il giorno 7 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Radu Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04524

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stefan Rodica Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stefan Rodica Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slobozia (Romania) dalla sig.ra Stefan Rodica Magdalena, nata a Urziceni - Ialomita (Romania) il giorno 11 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stefan Rodica Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04525

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Baciu Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baciu Cornelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale di specialità sanitaria di Slobozia (Romania) dalla sig.ra Baciu Cornelia, nata a Urziceni (Romania) il giorno 11 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baciu Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04526

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Durickov Maja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Durickov Maja ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola statale per infermieri di Pola (Croazia) dalla sig.ra Durickov Maja, nata a Pola (Croazia) il giorno 24 gennaio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Durickov Maja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04527

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Monika Otilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Monika Otilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slobozia (Romania) dalla sig.ra Popescu Monika Otilia, nata a Urziceni (Romania) il giorno 26 luglio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popescu Monika Otilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04357

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Varga Eva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Varga Eva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Aquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola professionale di sanità «Szentagothai János» di Budapest (Ungheria) dalla sig.ra Varga Eva, nata a Bodzaforduló (Ungheria) il giorno 29 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Varga Eva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04358

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valentovicova Eva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valentovicova Eva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Repubblica Slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1988 presso la Scuola media professionale sanitaria di Bratislava (Repubblica Slovacca) dalla sig.ra Valentovicova Eva, nata a Bratislava (Repubblica Slovacca) il giorno 28 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valentovicova Eva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04359

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jose Sheela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jose Sheela ha chiesto il riconoscimento del titolo in nursing conseguito in India ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo in nursing conseguito nell'anno 1982 presso la scuola di infermieristica «Nazareth Hospital, Mokameh Junction» Bihar (India) dalla sig.ra Jose Sheela, nata a Vechoochira (India) il giorno 24 aprile 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jose Sheela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04360

DECRETO 21 febbraio 2002.

Rettifica al decreto direttoriale dell'11 gennaio 2002 relativo al riconoscimento alla sig.ra Stoean Folea Rodica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 31, del 6 febbraio 2002, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Stoean Folea Rodica è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il Paese di nascita e l'anno di nascita della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

Le parole «Albania» e «19525» di cui al decreto direttoriale dell'11 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 2002, sono rettificate in «Romania» e «1952».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04361

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bucsaru Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bucsaru Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale di Slobozia - Ialomita (Romania) dalla sig.ra Bucsaru Adriana, nata a Urziceni - Ialomita (Romania) il giorno 1° gennaio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bucsaru Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04601

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lungu Vasilica Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lungu Vasilica Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Lungu Vasilica Simona, nata a Calarasi (Romania) il giorno 17 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lungu Vasilica Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04602

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Lungu Marian Alexandru di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lungu Marian Alexandru ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola sanitaria postliceale «Carol Davila» di Bucarest (Romania) dal sig. Lungu Marian Alexandru, nato a Urziceni - Ialomita (Romania) il giorno 23 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Lungu Marian Alexandru è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04603

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dragomir Andreea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dragomir Andreea, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Sf. Iosif di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Dragomir Andreea, nata a Bucarest (Romania) il giorno 12 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dragomir Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04608

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sebastian Sherly di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sebastian Sherly, ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola infermieri SRI - Raghavendra Bangalore - Karnataka (India) dalla sig.ra Sebastian Sherly, nata a Peruvanthanam Kerala (India) il giorno 7 dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sebastian Sherly è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04609

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Serrao Mebul di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Serrao Mebul, ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituzione denominata Nitte institute of nursing sciences di Deralakatte (India) dalla sig.ra Serrao Mebul, nata a Mebul (India) il giorno 19 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Serrao Mebul è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte

del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04610

DECRETO 21 febbraio 2002.

Rettifica al decreto direttoriale 4 dicembre 2001 relativo al riconoscimento alla sig.ra Durackova Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Durackova Gabriela è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Rilevato che nell'indicare il titolo della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «infermiere» di cui al decreto direttoriale del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2001, è rettificata in «infermiere pediatrico».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04611

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tutuianu Aurelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tutuianu Aurelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical in pediatrie conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical in pediatrie conseguito nell'anno 1993 presso la scuola postliceale sanitaria di Slobozia (Romania) dalla sig.ra Tutuianu Aurelia, nata a Jilavele - Ialomita (Romania) il giorno 15 settembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tutuianu Aurelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04600

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Hamada Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Hamada Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Ben Hamada Mohamed, nato a Menzel Belgacem (Tunisia) il giorno 27 ottobre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Hamada Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04484

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Smida Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Smida Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Smida Mohamed, nato a Knaies (Tunisia) il giorno 13 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Smida Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04485

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mouldi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig. Mouldi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Mouldi Mohamed, nato a Nabeul (Tunisia) il giorno 25 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mouldi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04486

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Karoui Mohamed Riadh di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Karoui Mohamed Riadh ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Karoui Mohamed Riadh, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 17 gennaio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Karoui Mohamed Riadh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04487

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Youssef Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Youssef Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Ben Youssef Mohamed, nato a Sfax (Tunisia) il giorno 9 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Youssef Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04488

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Derbel Adel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Derbel Adel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Derbel Adel, nato a Sbikha (Tunisia) il giorno 18 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Derbel Adel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04459

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Zitouni Fethi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Zitouni Fethi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Zitouni Fethi, nato a Mareth (Tunisia) il giorno 2 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Zitouni Fethi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04460

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Chahed Hmad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chahed Hmad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Chahed Hmad, nato a Bir Ali (Tunisia) il giorno 3 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chahed Hmad è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04461

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hajlaoui Mounir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hajlaoui Mounir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Hajlaoui Mounir, nato a Sidi Bouzid (Tunisia) il giorno 1° febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hajlaoui Mounir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04471

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hamzi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hamzi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Hamzi Mohamed, nato a Medenine (Tunisia) il giorno 16 dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hamzi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04472

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Khalfa Amara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khalfa Amara ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Khalfa Amara, nato a El Fahs (Tunisia) il giorno 22 gennaio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khalfa Amara è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04473

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. El Khaldi Mohamed Fadhel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. El Khaldi Mohamed Fadhel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. El Khaldi Mohamed Fadhel, nato a Tozeur (Tunisia) il giorno 1° maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. El Khaldi Mohamed Fadhel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04474

DECRETO 22 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Dabbech Samir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dabbech Samir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Dabbech Samir, nato a Sidi Assaker (Tunisia) il giorno 20 dicembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dabbech Samir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04475

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Necula Emilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Necula Emilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Galati (Romania) dalla sig.ra Necula Emilia, nata a Galati (Romania) il giorno 12 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Necula Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04598

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Koreman Petronella Maria Johanna Cornelia Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Koreman Petronella Maria Johanna Cornelia Anna cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di Bewijs van Bevoegdheid van Mondhygiënist conseguito in Olanda il giorno 24 giugno 1992 rilasciato dall'Università di Nijmegen (Paesi Bassi) Olanda, al fine dell'esercizio professionale in Italia di igienista dentale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al possesso di una esperienza professionale pari al doppio del periodo di formazione mancante;

Vista la certificazione presentata dalla sig.ra Koreman Petronella Maria Johanna Cornelia Anna dalla quale si evince una esperienza lavorativa biennale successiva al conseguimento del titolo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di igienista dentale contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Decreta:

Il titolo di studio di bewijs van bevoegdheid van mondhygiënist conseguito in Olanda il giorno 24 giugno 1992 dalla sig.ra Koreman Petronella Maria Johanna Cornelia Anna, nata a Oosterhout (Olanda) il 22 aprile 1971, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di igienista dentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04599

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bordi Dumitru Laura Imola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bordi Dumitru Laura Imola, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Medias (Romania) dalla sig.ra Bordi Dumitru Laura Imola, nata a Medias (Romania) il giorno 18 marzo 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bordi Dumitru Laura Imola è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04606

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cicur Pirsu Adriana Filofteia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cicur Pirsu Adriana Filofteia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Cicur Pirsu Adriana Filofteia, nata a Talmaciu (Romania) il giorno 13 luglio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cicur Pirsu Adriana Filofteia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04607

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Cora Nanette Sternberg di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oncologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Cora Nanette Sternberg, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medical oncology conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oncologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiesta è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medical oncology, rilasciato nell'anno 1983 dal «The American Bard of Internal Medicine» alla dott.ssa Cora Nanette Sternberg, cittadina italiana, nata a Philadelphia il 21 ottobre 1951, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04470

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zantour Sihem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zantour Sihem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Zantour Sihem, nata a M'saken (Tunisia) il giorno 12 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zantour Sihem è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04467

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zitouni Souad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zitouni Souad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Zitouni Souad, nata a Kairouan (Tunisia) il giorno 3 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zitouni Souad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04468

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Haj Mabrouk Zaineb di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Haj Mabrouk Zaineb ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Ben Haj Mabrouk Zaineb, nata a Sfax (Tunisia) il giorno 28 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Haj Mabrouk Zaineb è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04469

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Coman Enache Sanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Coman Enache Sanda ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Coman Enache Sanda, nata a Zorleni (Romania) il giorno 27 luglio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Coman Enache Sanda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04476

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rascanu Lunita Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rascanu Lunita Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Rascanu Lunita Carmen, nata a Barlad (Romania) il giorno 22 marzo 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Rascanu Lunita Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04477

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Colceag Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Colceag Daniel ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Colceag Daniel, nato a Calarasi (Romania) il giorno 12 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Colceag Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04478

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Birsan Galatanu Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Birsan Galatanu Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Birsan Galatanu Simona, nata a Barlad (Romania) il giorno 21 agosto 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Birsan Galatanu Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04479

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Auras Panainte di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Auras Panainte ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1974 presso la scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dal sig. Auras Panainte, nato a Bacani (Romania) il giorno 15 maggio 1949, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Auras Panainte è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAES Società appalti e servizi S.r.l., unità di Reggio Calabria, Cosenza, Paola, Sibari e Crotone. (Decreto n. 30737).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società SAES - Società appalti e servizi S.r.l. inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 8 gennaio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 15 febbraio 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e

le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 1° dicembre 2000 per 12 mesi e l'ulteriore accordo stipulato in data 28 novembre 2001 con cui si è richiesta una proroga di 4 mesi, a decorrere dal 1° dicembre 2001, stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo di appalti di servizi per le Ferrovie dello Stato applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 33 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAES - Società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di Crotone, Reggio Calabria, Cosenza, Paola, Sibari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, di cui 6 a Crotone, 16 a Reggio Calabria, 9 a Cosenza, Paola e Sibari, su un organico complessivo di 33 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAES - Società appalti e servizi S.r.l., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04538

DECRETO 14 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnologia impianti, unità di Frosinone. (Decreto n. 30738).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 28 del 18 giugno 2001 pronunciata dal tribunale di Frosinone che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Tecnologia impianti;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnologia impianti, sede in Frosinone, unità in Frosinone, per un massimo di 21 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 2001 al 17 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04539

DECRETO 14 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FASPA, unità di Alice Castello. (Decreto n. 30739).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 25 del 6 novembre 2001 pronunciata dal Tribunale di Aosta che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. FASPA;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 7 novembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FASPA, sede in Saint Vincent (Aosta), unità in Alice Castello (Vercelli), per un massimo di 23 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 2001 al 6 novembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04540

DECRETO 14 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno industriale, unità di Rosta. (Decreto n. 30741).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della S.p.a. Saturno industriale, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 30 novembre 2001, che unita-

mente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 novembre 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 19 novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato — a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 83 unità, su un organico complessivo di 93 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 novembre 2001 all'8 novembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno industriale, con sede in Rosta (Torino), unità di Rosta (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 83 unità su un organico complessivo di 93 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno industriale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04541

DECRETO 14 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanremo Moda Uomo, unità di Caerano San Marco. (Decreto n. 30742).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Sanremo Moda Uomo inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come da protocollo della stessa, in data 12 dicembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 novembre 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del set-

tore tessile, abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 283 unità, di cui 5 da 30 ore settimanali a 16 ore medie settimanali, 11 da 20 ore settimanali a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 332 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2001 al 25 novembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano San Marco (Treviso), unità di Caerano San Marco (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 283 unità, di cui 5 da 30 ore settimanali a 16 ore medie settimanali, 11 da 20 ore settimanali a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 332 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanremo Moda Uomo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04542

DECRETO 19 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Eday (in liquidazione), unità di Milano. (Decreto n. 30743).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive, modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30355 del 1° ottobre 2001, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Eday (in liquidazione);

Visto il decreto direttoriale n. 30356 del 1° ottobre 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 luglio 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale n. 30355 del 1° ottobre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Eday (in liquidazione), sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 8 unità lavorative in C.I.G.S. per il periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 luglio 2002.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04543

DECRETO 19 febbraio 2002.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. R.c.s. Editori - Settore quotidiani, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 30744).

IL DIRETTORE GENERALE
EGLI ANNORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30204 del 7 agosto 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. R.c.s. Editori - Settore quotidiani;

Visto il decreto direttoriale n. 30211 del 7 agosto 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 30204 del 7 agosto 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 127 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. R.c.s. Editori - Settore quotidiani, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 73 dipendenti prepensionabili; Roma - per un massimo di 22 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04544

DECRETO 19 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, unità di Milano. (Decreto n. 30745).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 28960 del 9 ottobre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.p.a. Nuova Same;

Visto il decreto direttoriale n. 28970 del 9 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 aprile 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 28960 del 9 ottobre 2000, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 6 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 19 aprile 2000 al 18 aprile 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, sede in Milano, unità di Milano, piazza Cavour, per un massimo di 5 unità lavorative in C.I.G.S. (1 prepensionabili) per il periodo dal 19 aprile 2001 al 18 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04545

DECRETO 25 marzo 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 5 del 5 febbraio 1998, concernente la ricostituzione del comitato provinciale presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed all'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 che stabilisce che tale organo collegiale venga rinnovato ogni quattro anni;

Vista la legge del 15 luglio 1994, n. 444, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo del predetto comitato, al fine di renderlo operativo conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 444/1994;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, con cui è stabilito che il dirigente della direzione provinciale del lavoro, sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, territorialmente competente, nonché di quelli acquisiti dall'ufficio, sentite le locali organizzazioni sinadacali, provvede alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1, 2, 3 dell'art. 34, sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 tra i vari settori economici interessati all'attività dell'istituto ed in particolare alla funzione del comitato, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori nel consiglio di amministrazione dell'istituto;

Vista la nota n. 0015532/2001/GENE del 30 novembre 2001, con cui la locale camera di commercio ha fornito i dati richiesti relativamente allo sviluppo delle diverse attività produttive nell'ambito della provincia;

Ritenuto di dovere individuare, sulla scorta dei dati della camera di commercio, nonché di quelli acquisiti direttamente dallo scrivente, le organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nell'ambito di questa provincia;

Considerato che per valutare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale occorre tenere presente la consistenza numerica dei soggetti rappresentati, l'ampiezza e la diffusione della struttura organizzativa, la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e la partecipazione a vertenze di lavoro;

Viste le comunicazioni dell'INPS, con le quali vengono forniti i dati relativi al numero delle deleghe rilasciate alle singole organizzazioni sindacali per la trattazione di pratiche di pensione, ricorsi e varie, nonché il numero delle quote associative trattenute per gli iscritti alle singole confederazioni;

Vista la nota della Cassa edile di Cosenza n. 300 del 28 gennaio 2002, da cui si evince il numero delle deleghe rilasciate dai lavoratori a favore di ciascuna organizzazione sindacale;

Visti i dati concernenti l'attività vertenziale svoltasi nell'ambito di questa direzione;

Visti i dati forniti direttamente dalle organizzazioni sindacali su richiesta di questa direzione circa l'organizzazione e la diffusione nell'ambito del territorio di questa provincia;

Ritenuto che a seguito delle valutazioni e della comparazione dei dati in possesso, sono state ritenute maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti: la CGIL, la CISL, la UIL e la UGL;

per i datori di lavoro: la Confederazione italiana agricoltori, l'Associazione provinciale degli industriali, e la Confcommercio;

per i lavoratori autonomi, compresi mezzadri e coloni: la Confcommercio, la Confartigianato e la Federazione provinciale dei coltivatori diretti;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni delle organizzazioni interessate;

Decreta:

Presso la sede provinciale dell'INPS di Cosenza è ricostituito il Comitato provinciale dell'istituto a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, modificato dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Ianni Massimiliano Pio, nato il 31 agosto 1967;

Sammarro Giuseppe, nato il 15 gennaio 1946;

Scirchio Gennaro, nato il 1° gennaio 1950;

Spingola Francesco, nato il 30 luglio 1959;

Costabile Renato, nato il 13 settembre 1959;

Russo Antonio, nato il 14 aprile 1960;

Filice Francesco, nato il 29 maggio 1931;

Di Iacovo Benedetto, nato il 13 luglio 1952;

Tocci Armando, nato il 23 gennaio 1949;

Lucirino Francesco, nato il 9 aprile 1954;

Merenda Franco, nato il 12 novembre 1943;

membri in rappresentanza dei datori di lavoro:

Barbarossa Francesco, nato il 9 novembre 1955;

Esposito Edoardo, nato il 2 gennaio 1947;

Gargano Claudio, nato il 15 ottobre 1921;

membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Brescia Francesco, nato il 26 aprile 1952;

Falsetta Mario, nato il 1° maggio 1929;

Ciampoli Simone, nato il 14 ottobre 1970;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Cosenza;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

direttore della sede provinciale dell'INPS.

Il comitato, così composto, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Cosenza, 25 marzo 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A04387

DECRETO 29 marzo 2002.

Sostituzione di un membro rappresentante dei lavoratori autonomi nel comitato provinciale INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale INPS di Lecco;

Vista la nota dell'Unione commercianti lecchesi prot. n. 0201U00231 GS/gd del 25 marzo 2002 relativa alla sostituzione del sig. Marco Brambilla - dimissionario - e alla nomina del sig. Andrea Cattaneo;

Decreta:

Il sig. Andrea Cattaneo è nominato membro rappresentante dei lavoratori autonomi nel comitato provinciale INPS di Lecco, in sostituzione del sig. Marco Brambilla.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 29 marzo 2002

Il direttore provinciale: GALEAZZI

02A04136

DECRETO 29 marzo 2002.

Sostituzione del presidente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di Lecco.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 1/2002 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Visto il decreto n. 3/2001 del 30 maggio 2001 di costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* e *f)* del n. 1 per gli esercenti attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota dell'unione commercianti lecchesi prot. n. 0201U00231 GS/gd del 25 marzo 2002 relativa alla sostituzione del dott. Marco Brambilla, dimissionario, e alla nomina del rag. Andrea Cattaneo;

Decreta:

Il rag. Andrea Cattaneo è nominato presidente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* e *f)* del n. 1 per gli esercenti attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88; in sostituzione del dott. Marco Brambilla.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 29 marzo 2002

Il direttore reggente: GALEAZZI

02A04136-*bis*

DECRETO 2 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.E.A.C.», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 1993, con il quale il sig. Siclari Antonino veniva nominato liquidatore della società cooperativa «C.E.A.C.» con sede in Catanzaro;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 15 maggio 2001, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 18 luglio 2001;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Pietro Siragusa, nato il 1° gennaio 1980 e residente in Catanzaro, via Acri, 88, è nominato liquidatore della società cooperativa «C.E.A.C.», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Lopez Bianca il 5 febbraio 1991, repertorio n. 7192, registro società n. 58882, in sostituzione del liquidatore Siclari Antonino.

Catanzaro, 2 aprile 2002

Il direttore provinciale f.f.: MURANO

02A04390

DECRETO 2 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto che la sig.ra De Venuto Giacoma, nominata liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», con sede in Catanzaro, con verbale di assemblea straordinaria del 3 gennaio 1985, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 16 marzo 2000 che accoglieva la richiesta di sostituzione del liquidatore ordinario;

Visto che il nuovo liquidatore rag. Corradini Carlo, nominato con decreto direttoriale n. 25 del 10 luglio 2000, rinunciava all'incarico in data 28 dicembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Pietro Siragusa, nato il 1° gennaio 1980 e residente in Catanzaro, via Acri, 88, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Teti Antonio il 16 dicembre 1981, repertorio n. 165865, registro società n. 2966, in sostituzione del liquidatore Corradini Carlo.

Catanzaro, 2 aprile 2002

Il direttore provinciale f.f.: MURANO

02A04416

DECRETO 2 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO.E.L.ME.VI.», in Soverato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto che il sig. Betrò Giuseppe, nominato liquidatore della società cooperativa «CO.E.L.ME.VI.» con sede in Soverato, con verbale di assemblea straordinaria del 25 marzo 1994, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 4 aprile 2001 che accoglieva la richiesta di sostituzione del liquidatore ordinario;

Visto che il nuovo liquidatore rag. Puccio Salvatore, nominato con decreto direttoriale n. 40 del 19 luglio 2001, rinunciava all'incarico in data 24 ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Vergata Francesco, nato il 16 luglio 1961 e residente in Settingiano, C/da Martelletto, è nominato liquidatore della società cooperativa «CO.E.L.-ME.VI.», con sede in Soverato, costituita con rogito notaio Edda Rao il 28 febbraio 1989, repertorio n. 20367, registro società n. 5350, in sostituzione del liquidatore rag. Puccio Salvatore.

Catanzaro, 2 aprile 2002

Il direttore provinciale f.f.: MURANO

02A04417

DECRETO 2 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Acquario», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 maggio 1990 con il quale l'avv. Giovanni Pintimalli veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Acquario», con sede in Catanzaro;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 15 gennaio 2001, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 23 maggio 2001;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La rag. Francesca Siragusa, nata il 16 agosto 1977 e residente in Catanzaro, via Acri 88, è nominata liquidatore della società cooperativa «Acquario», con sede in Catanzaro, constituita con rogito notaio Gaetano Bisantis il 9 novembre 1968, repertorio n. 84885, registro società n. 2353, in sostituzione del liquidatore avv. Giovanni Pintimalli.

Catanzaro, 2 aprile 2002

Il direttore provinciale f.f.: MURANO

02A04415

DECRETO 3 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «I.C.T. - Internazionale cooperativa trasporti a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 5 novembre 1977 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «I.C.T. - Internazionale cooperativa trasporti a r.l.» con sede in Bari è stata sciolta e i signori Castro Vito e Fiore Francesco sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 29 gennaio 2002, pervenuto il 21 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. Veronico Antonio, nato a Venosa (Potenza) il 2 maggio 1968 con studio in Modugno (Bari) al viale della Repubblica, 20, è nominato liquidatore della società cooperativa «I.C.T. - Internazionale cooperativa trasporti a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 11 gennaio 1975 per rogito del notaio dott. Giuseppe De Gioia, registro imprese n. 8054, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 5 novembre 1977, in sostituzione dei signori Castro Vito e Fiore Francesco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 3 aprile 2002

Il dirigente: BALDI

02A04493

DECRETO 3 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «MKT 1 - Marketing Organization a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 novembre 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «MKT 1 - Marketing Organization a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta e la sig.ra Torsello Carolina è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 29 gennaio 2002, pervenuto il 21 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. Cacciapuoti Lanfranco, nato a Bari il 10 ottobre 1949 ed ivi residente alla via M. Troisi, 67 è nominato liquidatore della società cooperativa «MKT 1 - Marketing Organization a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 8 ottobre 1988 per rogito del notaio dott. Michele Costantini - registro imprese n. 23767 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 12 novembre 1992, in sostituzione della sig.ra Torsello Carolina.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 3 aprile 2002

Il dirigente: BALDI

02A04494

DECRETO 8 aprile 2002.

Sostituzione di un componente della commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto direttoriale n. 2783 del 28 gennaio 1998, con il quale è stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno la commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario;

Visto il decreto n. 2962 del 22 ottobre 2001, con il quale la predetta commissione è stata integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;

Vista la nota del 21 febbraio 2002 prot. 42/2002, con la quale l'A.N.I.V.P. ha designato in seno alla commissione in parola il dott. Matarazzo Antonio in sostituzione del dott. De Santis Fernando;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Matarazzo Antonio è nominato componente della commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario, in rappresentanza dell'A.N.I.V.P. ed in sostituzione del dott. De Santis Fernando.

Salerno, 8 aprile 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A04372

DECRETO 8 aprile 2002.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quali rappresentanti dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 502 dell'11 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Viste le note datate 12 febbraio 2002 e 19 marzo 2002 con le quali la C.G.I.L. di Salerno chiede la sostituzione del proprio rappresentate effettivo sig. Apicella Umberto con il sig. Orientale Angelo, nato a Salerno il 23 luglio 1960, e la sostituzione del proprio rappresentante supplente sig. Orientale Angelo con la sig. Cascella Angela, nata a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1974;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Orientale Angelo è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Apicella Umberto, e la sig.ra Cascella Angela, invece, componente supplente della stessa commissione, in sostituzione del sig. Orientale Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 8 aprile 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A4374

DECRETO 9 aprile 2002.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro, in Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, comma 4, come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/1974 e successivo n. 3/1988 con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 4/2000 del 29 marzo 2000;

Preso atto che l'Unione commercianti Lecchesi con nota prot. n. 020IU00228GS/gd del 25 marzo 2002 ha comunicato le dimissioni del dott. Marco Brambilla da componente della commissione di conciliazione per le vertenze individuali, nominando quale componente effettivo il rag. Andrea Cattaneo e componente supplente il dott. Luca Brenna in sostituzione del rag. Mario Bernardo che non fa più parte dell'Unione commercianti;

Decreta:

Il rag. Andrea Cattaneo è nominato componente effettivo e il dott. Luca Brenna è nominato componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione del dott. Marco Brambilla e del rag. Mario Bernardo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lecco, 9 aprile 2002

Il direttore provinciale: GALEAZZI

02A04395

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2002.

Modifiche a progetti autonomi ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ai sensi della legge n. 46/1982 e n. 346/1988.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 ric. del 10 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le relazioni delle preliminari istruttorie tecnico-economiche trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a.;

Vista in particolare, con riferimento ai progetti presentati dalla Think 3 S.p.a. numeri 609 e 22541, la nota dell'Istituto San Paolo IMI S.p.a. del 23 novembre 2001, successivamente integrata con nota del 6 dicembre 2001;

Tenuto conto del parere positivo formulato dal comitato tecnico scientifico nelle riunioni del 20 novembre 2001, del 18 dicembre 2001 e del 15 gennaio 2002, di cui rispettivamente ai punti 3, dei resoconti sommario, in merito alle richieste di modifiche contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

050616 Teksid S.p.a. - Torino:

processo innovativi di formatura di componenti in metallo. Rispetto a quanto deliberato in data 23 luglio 1990. Variazione di titolarità: da Teksid S.p.a. a Tekfor S.p.a. solo per la pr. n. 053334/346 a valere sulla legge n. 346/1988;

050618 Teksid S.p.a. - Torino:

fabbrica automatica integrata (CIM). Rispetto a quanto deliberato in data 3 giugno 1991. Variazione di titolarità: da Teksid S.p.a. a Tekfor S.p.a. solo per la pr. n. 053853/346 a valere sulla legge n. 346/1988;

10001 Marconi Communications S.p.a. - Genova:

sistemi ottici di trasmissione a multiplazione di lunghezza d'onda per reti di telecomunicazioni ad alta capacità (WDM). Rispetto a quanto decretato in data 20 dicembre 1999. Variazione di titolarità in capo alla nuova Marconi Communication S.p.a. - Genova;

609 Think 3 S.p.a. - Casalecchio di Reno - Bologna:

TIMS - Technical Informatio Management System (Sistema per la gestione dell'informazione tecnica). Rispetto a quanto decretato in data 28 giugno 2001. Variazione di titolarità da Think 3 S.p.a. a Think 3 Inc. - Delaware (USA);

22541 Think 3 S.p.a. - Casalecchio di Reno - Bologna:

MOS - Module of Smart Obiects. Rispetto a quanto decretato in data 28 giugno 2001. Variazione di titolarità da Think 3 S.p.a. a Think 3 Inc. - Delaware (USA).

2. Con riferimento ai progetti numeri 609 e 22541 presentati dalla Think 3 S.p.a., e tenuto conto di quanto comunicato al riguardo dall'Istituto San Paolo IMI S.p.a., l'efficacia delle disposizioni di cui al precedente comma è subordinata alla verifica, da parte del predetto Istituto, del regolare completamento dei rispettivi programmi di ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A04393

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 marzo 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001,

del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002 e del 14 gennaio 2002 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Celle Ligure (Savona) prot. n. 15943 del 12 ottobre 1999, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite della prefettura di Savona, e dalla Presidenza stessa trasmessa, per competenza, al Ministero delle attività produttive con nota prot. DICA785/III/11.6.1 del 29 gennaio 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Celle Ligure alla zona climatica «C»;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota UDA/2002/368 del 15 febbraio 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi giorno da attribuire oltre che al comune di Celle Ligure anche ai due comuni limitrofi di Albisola Marina e Albisola Superiore, ambedue in provincia di Savona, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, a tutti e tre i comuni di Celle Ligure, Albisola Marina e Albisola Superiore vanno attribuiti 1490 gradi-giorni e di conseguenza a tutti e tre va modificata la zona climatica da C a D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Celle Ligure, Albisola Marina e Albisola Superiore, tutti e tre in provincia di Savona, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
SV	D	1490	4	Celle Ligure
SV	D	1490	8	Albisola Marina
SV	D	1490	10	Albisola Superiore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A04454

DECRETO 10 aprile 2002.

Elenco dei centri di taratura convenzionati con gli Istituti metrologici primari.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO D3 - STRUMENTI DI MISURA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, che istituisce il Sistema nazionale di taratura, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'elenco dei centri di taratura convenzionati con gli istituti metrologici primari con riferimento alle grandezze per le quali tale convenzione è operante;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico nella seduta del 26 novembre 2001;

Vista l'intesa espressa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la nota n. 3365 del 14 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. I centri di taratura contemplati dall'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273, sono riportati nell'elenco dell'allegato I.

2. Nell'elenco di cui al comma precedente i centri di taratura sono ordinati secondo il numero ad essi attribuito dal S.I.T. - Servizio di taratura in Italia, attraverso il quale gli stessi centri sono convenzionati con gli istituti metrologici primari contemplati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 273/1991.

3. Nell'allegato II i centri di taratura sono ripartiti in più sezioni, in relazione all'istituto metrologico primario con cui è stata sottoscritta la convenzione, con riferimento alle grandezze per le quali la convenzione è operante.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il dirigente: ROMEO

ALLEGATO I

SNT – SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA

CENTRI DI TARATURA DEL SIT – SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
(situazione aggiornata al 23 Novembre 2001)

Centro	Ente di appartenenza	
02	SICI s.r.l. Via Campi, 33	23807 MERATE (LC)
04	FIAR S.p.A. Via G.B. Grassi, 93	20157 MILANO
05	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. Via Donat Cattin, 2/A	20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI)
06	ALENIA DIFESA-Divisione Otobreda Unità OTO MELARA Via Valdilocchi, 15	19136 LA SPEZIA
08	PMM COSTRUZIONI ELETTRONICHE Via Benessea, 29/B	17035 CISANO SUL NEVA (SV)
09	ALPIGNANO LAMPS s.r.l. Strada Statale 24 km. 16,2	10091 ALPIGNANO (TO)
10	ENEA (INN/TEC/SIT) Via Anguillarese, 301	00060 ROMA
11	GEFRAN SENSORI s.r.l. Via Cave, 11	25050 PROVAGLIO D'ISEO(BS)
12	LTF SUD S.p.A. Via Termini di Alatri, 15	03100 FROSINONE
14	ALENIA MARCONI Systems S.p.A. Stabilimento di Fusaro Via Fusaro, 187	80070 BACOLI (NA)
15	VITROCISET S.p.A. Via Salaria, 1027	00138 ROMA
17	T.M.T. s.n.c. Via San Fransesco d'Assisi, 8	10040 RIVALTA (TO)
18	POLI S.p.A. Via Oberdan, 5	13019 VARALLO SESIA (VC)
19	AVIATRONIK S.p.A. Via Roma, 103	21017 SAMARATE (VA)
20	ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via S. Mauro, 8	47814 BELLARIA (RN)
21	IMQ S.p.A. Via Quintiliano, 43	20138 MILANO
22	M.C.S. s.r.l. Via Monte d'Oro, 9	00040 POMEZIA (RM)
23	NUOVO PIGNONE S.p.A. Via Felice Matteucci, 2	50127 FIRENZE
24	EMIT-LAS Piazzale Cantore, 10	20123 MILANO
25	ETTORE CELLA S.p.A. Viale De Gasperi, 48	20010 S.MARTINO DI BAREGGIO (MI)
28	ENEA Via Granarolo, 62	48018 FAENZA (RA)
29	ENEA Istituto per la Radioprotezione Centro Ricerca Montecuccolino Via dei Colli, 16	40136 BOLOGNA
30	SICI s.r.l. Via Campi, 33	23807 MERATE (LC)

Centro	Ente di appartenenza	
31	ELETTRONICA ASTER S.p.A. Via Longoni, 108/110	20030 BARLASSINA (MI)
34	CESARE GALDABINI S.p.A. Via Papa Giovanni XXIII, 183	21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
36	ALENIA DIFESA – Unità Officine Galileo Via A. Einstein, 35	50013 CAMPI BISENZIO (FI)
37	ENEL Produzione Via N. Bixio, 39	29100 PIACENZA
39	ANSALDO ENERGIA S.p.A. - Area Genova Via Lorenzi, 12	16151 GENOVA
40	ALENIA SPAZIO S.p.A. Via Pile, 60	67100 L'AQUILA
41	S.M. s.r.l. Via Brandizzo, 182	10088 VOLPIANO (TO)
42	NEMKO S.p.A. Via Trento e Trieste, 116	20046 BIASSONO (MI)
44	COOPERATIVA BILANCIAI Via S. Ferrari, 16	41011 CAMPOGALLIANO (MO)
45	ALENIA SPAZIO S.p.A. Stabilimento di Torino Strada Antica di Collegno, 253	10146 TORINO
46	ARO s.r.l. Fluke Authorized Service Center Via Trento e Trieste, 112	20046 BIASSONO (MI)
49	OERLIKON CONTRAVES S.p.A. Via Affile, 102	00131 ROMA
50	ELETTROGEN S.p.A. Via Vocabolo Valle, 9	05037 TERNI
51	M G S.p.A. Via Franchi, 154	25045 CASTEGNATO (BS)
52	CERMET Soc. Cons. a r.l. Via Cadriano, 23	40057 CADRIANO-GRANAROLO E. (BO)
53	ANSALDO Segnalamento Ferroviario S.p.A. Via Volvera, 50	10045 PIOSSASCO (TO)
54	IEC Industrial Engineering Consultants s.r.l. Via Botticelli, 151	10154 TORINO
55	METTLER-TOLEDO S.p.A. Via Vialba, 42	20026 NOVATE MILANESE (MI)
56	FIRENZE TECNOLOGIA – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Firenze Viale della Repubblica 269, 271, 273	59100 PRATO
57	CESI Centro Elettrotecnico Sperimentale It. Via Rubattino, 54	20134 MILANO
58	COMPUPRINT S.p.A. Via Martiri d'Italia, 26	10014 CALUSO (TO)
59	BLM s.a.s. Viale Marconi, 63	20095 CUSANO (MI)

Centro	Ente di appartenenza	
60	LTTS s.r.l. Via Pisacane, 46	20025 LEGNANO (MI)
61	VITROCISET S.p.A. 3ª Strada Zona Industriale Macchiareddu	09032 ASSEMINI (CA)
62	MODULO UNO s.r.l. Via Cuorgnè, 21	10156 TORINO
64	GALILEO AVIONICA S.p.A. Strada Privata Aeroporto	10077 S. MAURIZIO CANAVESE (TO)
65	COMECER s.r.l. Via Emilia Ponente, 390	48014 CASTEL BOLOGNESE (RA)
66	Brown&Sharpe DEA S.p.A. Strada del Portone, 113	10095 GRUGLIASCO (TO)
67	LTF S.p.A. Strada Statale Soncinese, 52	24051 ANTEGNATE (BG)
68	L.C.E. Lab. di Certificazione Elettronica s.n.c. Via Mosè, 7	20090 OPERA (MI)
69	A.R.P.A. Piemonte – Dip. di Ivrea Area tematica RADIAZIONI Via Jervis, 30	10015 IVREA (TO)
70	ELSI s.r.l. Via Milano, 11	20020 LAINATE (MI)
71	BRÜEL & KJÆR ITALIA s.r.l. Via Trebbia, 1	20090 OPERA (MI)
72	Telecom Italia Lab S.p.A. Via Reiss Romoli, 274	10148 TORINO
73	B-TICINO S.p.A. Viale L. Borri, 231	21100 VARESE
74	CINQUEPASCAL s.r.l. Via Carpaccio, 35	20100 TREZZANO S/NAVIGLIO (MI)
75	CT-FSB Università di Zagabria Facolta di Ingegneria Meccanica Ivana Lucica, 5	10000 ZAGABRIA-CROAZIA
76	ENEL Produzione S.p.A. PGI/ASP Polo Termico e Idraulico di Torino Via Botticelli, 139	10154 TORINO
77	SOGIN S.p.A. Centrale Nucleare di Caorso	29012 CAORSO (PC)
78	ENDRESS+HAUSER Sicestherm s.r.l. Via M. Luther King, 7	20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)
79	TAMBURINI & C. s.n.c. Via E. Almici, 38	25086 REZZATO (BS)
80	MC MetroControl s.r.l. Via A. Moro, 25	21048 SOLBIATE ARNO (VA)
81	IRIDE Elettronica s.n.c. Via Sotto Vigne, 14	10090 ROMANO C.se (TO)
82	MDM Mecatronics s.r.l. Via IV Novembre, 22/24/25	40061 MINERBIO (BO)

Centro	Ente di appartenenza	
83	SITELEL s.r.l. Via Dei Mandarini, 8	21100 POMEZIA (ROMA)
84	MARPOSS S.p.A. Via Saliceto, 13	40010 BENTIVOGLIO (BO)
85	Pa.L.Mer. Scarl Via Casilina, 246	03013 FERENTINO (FR)
86	F.I.S.P. Via Ugo La Malfa, 21	10060 NONE (TO)
87	TAYLOR HOBSON S.p.A. S.p. 28 Vigentina, 6	20090 OPERA (MI)
88	CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. Piazza S. Anna, 2	21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
90	OMECO s.r.l. Via Monviso, 56	20052 MONZA (MI)
91	LBG s.r.l. Via A. Vespucci, 4	24040 STEZZANO (BG)
92	CONTROLS s.r.l. Via Aosta, 6	20063 CERNUSCO S/N (MI)
93	AEP TRANSDUCERS s.r.l Via Bottego, 33/A	41010 COGNENTO (MO)
94	GIBERTINI ELETTRONICA s.r.l. Via Bellini, 29/31	20026 NOVATE MILANESE (MI)
95	G. GAMBETTI KENOLOGIA s.r.l. Via A. Volta, 27	20082 BINASCO (MI)
96	SIET S.p.A. Via Nino Bixio, 27	29100 PIACENZA
97	UTENSILERIE ASSOCIATE S.p.A. Via Volta, 3	21020 MONVALLE (VA)
98	METRO COM ENGINEERING S.p.A. S.S. 211 Novara-Genova Km 64,300	28070 GARBAGNA NOVARESE (NO)
99	Centro Comune di Ricerca di Ispra (CCR Ispra) Via Fermi, 1	21020 ISPRA (VA)
100	CTG S.p.A. Via G. Camozzi, 124	24121 BERGAMO
101	T.E.S.I. s.n.c. Via Marconi, 54	52010 SUBBIANO (AR)
102	RICCARDO BEYERLE S.p.A. Via Monte Genesio, 21	20158 MILANO
103	TESEO S.p.A. Corso Cincinnato, 228/B	10151 TORINO
104	POLITECNICO DI MILANO Centro Taratura Politecnico Piazza L. Da Vinci, 32	20133 MILANO
105	UNIVERSITA' DI CASSINO Laboratorio di Misure Industriali Via G. Di Biasio, 43	03043 CASSINO (FR)
106	D. MARCHIORI s.r.l. Via Pontina, Km. 43,856	04011 APRILIA (LT)
107	MITUTOYO ITALIANA s.r.l. Corso Europa, 7	20020 LAINATE (MI)

Centro	Ente di appartenenza	
108	ISOIL IMPIANTI S.p.A. Via Madonna delle Rose, 74	24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
109	ASITA s.r.l. Via Malpighi, 170	48018 FAENZA (RA)
110	EUROLAB Garanzia Qualità s.r.l. Via della Resistenza, 7/5	41011 CAMPOGALLIANO (MO)
111	CENTROTECNICA s.a.s. Via Meucci, 30	20128 MILANO
112	C.P.M. Istituto Ricerche Prove Analisi s.r.l. Via della Libertà, 5-12	30175 VENEZIA
113	ZAMA Sensor s.r.l. Via della Chimica, 20	41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO)
114	Dott. Ing. SCANDURA & C. S.p.A. Via Neera, 43	20141 MILANO
115	S.M.I. Misure Ingegneristiche s.r.l. Via Platone, 8	20128 MILANO
116	Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari - CISAM Via della Bigattiera, 10	56010 S. PIERO A GRADO (PI)
117	CIBE s.r.l. Viale Milano, 11	21047 SARONNO (VA)
118	A.M.I. Aeronautica Militare 8° Reparto Tecnico Operativo Aeroporto Pratica di Mare	00040 POMEZIA (ROMA)
119	EGA s.r.l. Via Flavio Gioia, 25	20058 VILLASANTA (MI)
120	ABB SACE S.p.A. Viale dell'Industria, 18	20010 VITTUONE (MI)
121	DELO Services s.r.l. Via Piemonte, 18	20090 FIZZONASCO PIEVE E. (MI)
122	E.Q.I. European Quality Institute S.p.A. Via G. Di Vittorio, 3/A	60044 FABRIANO (AN)
123	CAMAR Elettronica s.r.l. Via Mulini Esterna, 18	41012 CARPI (MO)
124	DELTA OHM s.r.l. Via G. Marconi, 5	35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD)
125	ISO-LAB s.r.l. C.so Tacito, 20	05100 TERNI
126	MTS SYSTEMS s.r.l. Corso Cincinnato, 228/b	10151 TORINO
127	WIKA ITALIANA s.r.l. Via A. Grandi, 4	20017 RHO (MI)
128	FASINTERNATIONAL s.r.l. Via F. Koristka, 10	20154 MILANO

Centro	Ente di appartenenza	
129	METROLOGY HELLAS S.A. 3 Doukissis Plakentias & 2 Zinonos Str.	15234 HALANDRI ATENE (GRECIA)
130	ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA Largo E. Fermi, 6	50125 FIRENZE
131	CLAMPCO SISTEMI – NIRLAB Padriciano, 99	34012 TRIESTE
132	ALENIA DIFESA-Divisione Otobreda - Unità OTO MELARA Via Valdilocchi, 15	19136 LA SPEZIA
133	MG S.p.A. Via della Salute, 22/4	40132 BOLOGNA
134	SBM – SOCIETA' BILANCIAI PORRO s.r.l. Via Meda, 16	20037 PADERNO DUGNANO (MI)
135	QUALITY SERVICE s.r.l. Via Chiacchiaretta, 29	66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
136	BOCCHI s.n.c. di F. BOCCHI & C. Via Palazzolo, 41	25037 PONTOGLIO (BS)
137	CERT DI TREVISO TECNOLOGIA Via Pezza Alta, 34	31046 RUSTIGNE' DI ODERZO (TV)
138	COORD 3 S.p.A. Strada Statale del Moncenisio Km 42,200	10050 BRUZOLO (TO)
139	POLITECNICO DI TORINO Dipartimento di Elettronica Corso Duca degli Abruzzi, 24	10129 TORINO
140	ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.A. Via Roma, 108	20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)
141	MIGLIORE & RUSSO THERMOLAB s.n.c. Via Ciancio, 36	84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)

ALLEGATO II/*a*

CENTRI DI TARATURA ACCREDITATI DAL SIT-IMGC-CNR – ISTITUTO DI METROLOGIA " GUSTAVO COLONNETTI" DEL CNR PER LE GRANDEZZE MECCANICHE E TERMICHE
(situazione aggiornata al 23 Novembre 2001)

Grandezza/ Strumenti	Centri di taratura																													
	02	04	10	11	12	17	18	20	23	24	25	30	34	37	39	44	50	51	52	55	59	60	62	67	70	71	74	78	80	86	90
FORZA																															
- macchine prova	■					■			■			■	■						■												■
- dinamometri													■			■															
- misuratori di coppia																		■			■										
- pendoli a resilienza	■					■			■				■						■												■
DUREZZA	■					■	■		■										■					■							■
DEFORMAZIONE	■					■			■				■																		■
MASSA																															
- campioni di massa		■			■											■		■		■										■	
- bilance		■																		■										■	
PRESSIONE																															
- banchi manometrici											■																				
- trasduttori sopra Patm			■	■	■				■	■	■	■		■	■			■													
- trasduttori sotto Patm																											■				
ACCELERAZIONE												■											■			■					
TEMPERATURA																															
- termometri			■	■				■		■		■		■	■		■	■				■			■			■	■		
- catene termometriche			■	■				■		■		■		■	■		■	■				■			■			■	■		
- pirometri	■																												■		
POTENZA TERMICA																															
UMIDITÀ				■						■																					
VOLUME																															

Grandezza/ Strumenti	Centri di taratura																												
	91	92	93	94	95	96	97	98	100	104	105	106	108	111	112	113	114	115	117	123	124	125	126	127	128	129	134	135	141
FORZA																													
- macchine prova	■	■						■	■	■								■					■						
- dinamometri			■																										
- misuratori di coppia							■																						
- pendoli a resilienza																													
DUREZZA																													
DEFORMAZIONE																		■											
MASSA																													
- campioni di massa																			■								■	■	
- bilance				■					■																		■	■	
PRESSIONE																													
- banchi manometrici																													
- trasduttori sopra Patm			■									■			■		■					■		■		■			
- trasduttori sotto Patm					■					■																			
ACCELERAZIONE										■				■															
TEMPERATURA																													
- termometri						■				■					■	■				■	■				■				■
- catene termometriche															■	■				■	■				■				
- pirometri																													
POTENZA TERMICA										■																			
UMIDITÀ											■														■				
VOLUME													■																

ALLEGATO II/*b*

CENTRI DI TARATURA ACCREDITATI DAL SIT-IMGC-CNR - ISTITUTO DI METROLOGIA "GUSTAVO COLONNETTI" DEL CNR, PER LE GRANDEZZE DIMENSIONALI
(situazione aggiornata al 23 Novembre 2001)

Grandezza/Strumenti	Centri di taratura																												
	04	06	12	18	23	28	36	39	41	51	52	66	67	75	79	82	84	85	87	100	107	110	122	129	130	133	136	137	138
LUNGHEZZA																													
- blocchetti	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■				■			■	■	■	■		■	■	■	
- tamponi e anelli		■	■		■					■	■				■		■					■	■			■	■	■	
- misure lineari		■											■				■												
- calibri	■	■	■			■					■		■				■			■		■	■	■			■		
- filettature										■																			
- macchine di misura a coordinate				■							■	■				■													■
- rugosità		■							■	■	■		■	■					■		■								
FORMA E ROTONDITA'		■	■							■																			
ANGOLO																													
- tavole e divisori						■																							
- ortogonalità		■																											
- blocchetti e poligoni		■																											
PLANARITA'																									■				

ALLEGATO II/c

CENTRI DI TARATURA ACCREDITATI DAL SIT-IEN – ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE "G. FERRARIS", PER LE GRANDEZZE DI TEMPO E FREQUENZA E PER LE GRANDEZZE ELETTRICHE, FOTOMETRICHE E ACUSTICHE
(situazione aggiornata al 23 Novembre 2001)

Grandezza/Strumenti	Centri di taratura																			
	04	05	08	09	10	14	15	19	20	21	22	24	31	40	42	45	46	49	50	51
TEMPO E FREQUENZA																				
- frequenza		■	■			■	■	■			■			■	■	■	■	■		
- intervallo di tempo																				
ELETTRICITÀ																				
- tensione continua	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- resistenza in c.c.	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
- resistenza in c.a.																				
- rapporto di tensione continua	■					■	■													
- corrente continua	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
- tensione alternata	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
- corrente alternata	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
- capacità elettrica		■			■	■														
- indutlanza		■				■														
- alta tensione	■					■											■			
- alte tensioni impulsive																				
- rapporto di tensione alternata																			■	
- rapporto di corrente alternata																			■	
- potenza attiva										■					■					
- energia attiva										■									■	
- potenza reattiva										■										
- energia reattiva										■										
- potenza in alta frequenza		■	■				■	■							■					
- attenuazione in alta frequenza		■					■	■												
- rapporto d'onda stazionaria		■						■												
- intensità di campo elettromagnetico																				
- oscilloscopi		■																		
- fase																	■			

Grandezza/Strumenti	Centri di taratura																													
	53	54	56	57	58	61	62	64	68	69	71	72	73	76	81	83	88	101	102	103	109	112	118	119	120	121	124	131	132	139	140
TEMPO E FREQUENZA																															
- frequenza	■		■		■	■		■				■			■			■		■			■					■	■		
- intervallo di tempo																		■											■		
ELETTRICITÀ																															
- tensione continua	■		■	■	■	■		■				■	■		■	■			■		■	■	■		■	■			■	■	
- resistenza in c.c.	■		■		■	■		■				■	■		■	■			■		■	■	■		■	■			■	■	
- resistenza in c.a.																					■										
- rapporto di tensione continua																															
- corrente continua	■		■		■	■		■				■	■		■	■			■		■	■	■		■	■			■	■	
- tensione alternata	■		■	■	■	■		■				■	■		■	■			■		■	■	■		■	■			■	■	
- corrente alternata	■		■		■	■		■				■	■		■	■			■		■	■	■		■	■			■	■	
- capacità elettrica																															
- induttanza																															
- alta tensione																															
- alte tensioni impulsive				■																											
- rapporto di tensione alternata																															
- rapporto di corrente alternata																															
- potenza attiva			■																■					■							
- energia attiva																								■							
- potenza reattiva																															
- energia reattiva																															
- potenza in alta frequenza								■		■										■								■			■
- attenuazione in alta frequenza								■																							
- rapporto d'onda stazionaria																															
- int. di campo elettromagnetico										■																					
- oscilloscopi																															
- fase																															

Grandezza/Strumenti	Centri di taratura								
	09	42	54	62	68	71	76	88	124
FOTOMETRIA									
- flusso luminoso	■								
- fattore spettrale di riflessione								■	
- illuminamento									■
- intensità luminosa									■
- luminanza									■
- temperatura di colore									■
- radianza spettrale									■
ACUSTICA									■
- livello di pressione acustica		■	■	■	■	■	■		■
- sensibilità alla pressione		■	■		■		■		■

ALLEGATO II/*d*

CENTRI DI TARATURA ACCREDITATI DAL SIT-INMRI-ENEA – "ISTITUTO NAZIONALE DI METROLOGIA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI" DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE, PER LE GRANDEZZE RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
(situazione aggiornata al 23 Novembre 2001)

Grandezza	Centri di taratura					
	29	65	77	99	104	116
esposizione	■	■	■	■	■	■
kerma in aria	■	■	■	■	■	■
equivalente di dose	■	■	■	■	■	■
rateo di esposizione	■	■	■	■	■	■
rateo di kerma in aria	■	■	■	■	■	■
rateo di equivalente di dose	■	■	■	■	■	■

02A04394

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna» in Forlì, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.O.C. «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola», e conferma dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 febbraio 2000 dal Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna», costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.O.C. «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola», con sede legale in Forlì, presso la Camera di commercio - Corso della Repubblica 5, e sede amministrativa in Faenza (Ravenna) - Corso Garibaldi 2, già incaricato limitatamente alla D.O.C.G. «Albana di Romagna» e alle D.O.C. «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna» a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota dell'8 febbraio 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi delle citate D.O. «Albana di Romagna», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna» ed anche nei confronti delle D.O.C. «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna», costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.O.C. «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola», con sede legale in Forlì, presso la Camera di commercio - Corso della Repubblica 5, e sede amministrativa in Faenza (Ravenna) - Corso Garibaldi 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 8 febbraio 2002.

Art. 2.

È confermato al Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna» l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C.G. «Albana di Romagna» e delle D.O.C. «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna» ed anche nei confronti delle D.O.C. «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e di vini I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna», e ove sia accenata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A04375

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2002.

Attivazione dell'ufficio di Romano di Lombardia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione dell'ufficio di Romano di Lombardia.*

1.1. Alla data del 27 marzo 2002 è attivato l'ufficio di Romano di Lombardia. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti nella suindicata località.

1.2. La circoscrizione territoriale dell'ufficio di Romano di Lombardia comprende i comuni di Antegnate, Barbata, Bariano, Calcinate, Calcio, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Palosco, Pumenengo, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina.

1.3. A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Romano di Lombardia, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Bergamo e la locale sezione staccata della Direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nella circoscrizione del nuovo ufficio. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Romano di Lombardia, che assorbe, per il proprio distretto, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della Direzione regionale. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Romano di Lombardia, che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella del nuovo ufficio locale, mentre la sezione staccata della Direzione regionale e l'ufficio IVA di Bergamo continuano ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione del nuovo ufficio.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4);

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A04537

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 30 aprile 2002.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 14 dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativo e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 12253 del 15 aprile 2002 della direzione regionale per l'Emilia-Romagna relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Reggio Emilia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

A D O T T A

la seguente determinazione:

Art. 1.

A far data dal 7 maggio 2002 viene istituito ed attivato l'ufficio delle dogane di Reggio Emilia, dipendente dalla direzione regionale per l'Emilia-Romagna.

Viene altresì istituita la sezione operativa territoriale presso l'Aeroporto di Reggio Emilia.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Reggio Emilia;

l'ufficio tecnico di finanza di Reggio Emilia;

la sezione doganale «viaggiatori» presso l'Aeroporto di Reggio Emilia.

L'ufficio delle dogane di Reggio Emilia ha competenza territoriale sulla relativa provincia e comprende la sezione operativa di cui al comma 2.

L'ufficio delle dogane di Reggio Emilia assume le competenze della soppressa dogana di Reggio Emilia e quelle del soppresso ufficio tecnico di finanza di Reggio Emilia. La sezione operativa territoriale di cui al comma 2, assume le competenze della soppressa sezione doganale «viaggiatori» presso l'Aeroporto di Reggio Emilia.

Le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Reggio Emilia vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Reggio Emilia.

Le specifiche competenze del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanze di Reggio Emilia vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Reggio Emilia.

A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'ufficio della dogana di Reggio Emilia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Reggio Emilia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo per la provincia di Reggio Emilia ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore: GUAIANA

02A05352

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 aprile 2002.

Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01 e approvazione del regolamento recante le modalità operative della gestione del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca. (Deliberazione n. 55/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 aprile 2002,

Premesso che:

con deliberazione 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2001 (di seguito: deliberazione n. 158/01); l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito modalità per la presentazione e criteri per la verifica dei progetti di ricerca della società Cesi S.p.a. da ammettere finanziamento a carico del Fondo, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: il Ministro del tesoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) come modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), alimentato dal gettito generato dall'imposizione agli utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica della componente tariffaria A5 (di seguito: il Fondo) di cui all'art. 34, comma 34.2, lettera *d)*, del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 riportato nell'allegato A) alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: testo integrato);

l'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01, dispone che l'Autorità decida l'ammissibilità al finanziamento del Fondo per ciascuno dei progetti presentati dalla società Cesi S.p.a. e determina la misura, parziale o totale, del finanziamento sulla base delle istruttorie predisposte dalla Cassa conguaglio il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio); e che l'Autorità provveda, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, avvalendosi della Cassa conguaglio e che i costi di tali verifiche siano posti a carico del Fondo;

la soluzione organizzativa adottata ai sensi della disposizione di cui al precedente alinea è stata basata sulla concentrazione delle attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo alla Cassa conguaglio in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalità generali finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del settore dell'energia elettrica, demandando alla Cassa medesima tanto l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale effettuare le valutazioni sopra indicate e la gestione di dette attività, quanto i profili, rientranti nelle ordinarie attribuzioni dell'organismo, più strettamente afferenti la gestione delle attività di esazione e di erogazione dei contributi;

la Cassa conguaglio, con nota in data 19 dicembre 2001 prot. n. 2073 (prot. Autorità n. 024273 del 21 dicembre 2001), ha inoltrato all'Autorità, ai sensi dell'art. 44, comma 44.2, del testo integrato, il regolamento recante le modalità operative per la gestione, con separata evidenza contabile, del Fondo (di seguito: il regolamento); e che al regolamento è allegato un documento nel quale viene definita la disciplina delle attività in attuazione della responsabilità di conduzione delle istruttorie di cui la Cassa conguaglio è investita ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01 (di seguito: la disciplina);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;

Visti:

il decreto 26 gennaio 2000;

il decreto 17 aprile 2001;

la delibera dell'Autorità 22 marzo 2001 n. 72/01 (di seguito: delibera n. 72/01);

la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2001, n. 85/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2002;

il testo integrato;

Considerato che:

(omissis);

l'esame della disciplina evidenzia, da un lato, che la Cassa conguaglio ha inteso interpretare la richiamata disposizione dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01 come attributiva di un mero compito di supporto logistico operativo laddove invece la disposizione, nell'attribuire la responsabilità delle istruttorie, implica l'attribuzione alla stessa Cassa di una funzione che ha esito nella formazione, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, di proposte in ordine.ai provvedimenti di competenza dell'Autorità; e, che la previsione di approvazioni dell'Autorità quanto alle diverse determinazioni di carattere organizzativo necessarie alla gestione dell'istruttoria che si vengono in tal modo ad assommare alla determinazioni che l'Autorità dovrà assumere in ordine alla ammissione dei progetti o alla gestione dei contributi in rapporto agli esiti delle previste verifiche sul loro stato di avanzamento;

Ritenuto che:

la disciplina, nei termini definiti dalla Cassa conguaglio, potrebbe comportare un rallentamento delle istruttorie previste dall'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01; e che la disciplina non realizzi compiutamente la attribuzione di responsabilità di conduzione delle suddette procedure;

la suddetta impostazione contribuisca ad evidenziare i versanti operativi sui quali è opportuno, funzionale e aderente alle caratteristiche dell'organismo l'avvalimento della Cassa conguaglio;

sia, di conseguenza, opportuno modificare l'art. 6, della deliberazione n. 158/01 limitando l'avvalimento della Cassa conguaglio a funzioni di supporto logistico e operativo alla conduzione delle istruttorie di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01, con particolare riferimento alla nomina e al coordinamento di esperti da impiegare ai fini della valutazione dei progetti di ricerca;

(omissis);

Delibera:

1. Di modificare l'art. 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001 n. 158/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2001, come segue:

sostituzione del comma 6.1 con un comma formulato nel modo seguente:

«6.1. L'Autorità decide l'ammissibilità al finanziamento del Fondo per ciascuno dei progetti, determina la misura, parziale o totale, del finanziamento, e provvede, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, sulla base di istruttorie curate attraverso l'avvalimento di esperti che la Cassa conguaglio nomina anche mediante richieste a istituzioni o amministrazioni pubbliche competenti nella ricerca di sistema del settore dell'energia elettrica, coordina e supporta sul piano operativo e logistico»;

inserimento di un comma 6.5 formulato come segue:

«6.5. I costi sostenuti per le attività previste dal precedente comma 6.1 sono posti a carico dei Fondo.».

(Omissis).

4. Di pubblicare il presente provvedimento, limitatamente a quanto disposto al precedente punto 1 e alle parti ad esso afferenti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Milano, 4 aprile 2002

Il presidente: RANCI

02A04506

DELIBERAZIONE 23 aprile 2002.

Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002 - 2004. (Deliberazione n. 71/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 2002;

Premesso che:

l'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: Ministro del tesoro), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi incluse, tra l'altro, le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche svolte in consorzio con altri enti pubblici o società;

l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti;

in data 31 maggio 1999 l'Enel S.p.a., in ottemperanza all'art. 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 79/1999, ha costituito la Società gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito: Sogin), operativa dal 1° novembre 1999 e avente per oggetto sociale l'esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società;

in data 22 dicembre 2000, la Sogin, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) e la società Fabbricazioni nucleari S.p.a. (di seguito: FN) hanno costituito il consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare (di seguito: consorzio SICN) per l'organizzazione e il coordinamento delle attività inerenti lo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Enea e della FN;

l'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la Sogin inoltri, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8 del medesimo decreto, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi;

l'Autorità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000 e dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, deve valutare i programmi inoltrati dalla Sogin e dal consorzio SICN, unitamente al preventivo dei relativi costi, tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste;

l'Autorità, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, ridetermina entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile, la cui copertura deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999, ed aggiorni l'onere annuale sulla base del programma delle attività presentato dalla Sogin;

ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000 l'Autorità comunica al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze le proprie determinazioni in merito, che diventano operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;

la Sogin, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, ha inoltrato all'Autorità, con nota prot. n. 4483 del 29 settembre 2000 (prot. Autorità n. 13714 del 3 ottobre 2000), un documento recante il Programma e stima dei costi delle attività relative allo smantellamento delle centrali nucleari Sogin e alla chiusura del ciclo del combustibile (di seguito: Programma) e, con nota prot. n. 01/8607 del 27 settembre 2001 (prot. Autorità n. 19219 del 28 settembre 2001), ha inoltrato un documento recante l'aggiornamento del medesimo Programma al settembre 2001;

l'Autorità, considerato che dal Programma emergono elementi di incertezza che possono comportare variazioni rilevanti nell'entità degli impegni e dei costi previsti ed incidere sulla sua attuazione, e ritenuto che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 debba essere basata sulla verifica del Programma predisposto dalla Sogin anche al fine di valutarne l'economicità rispetto agli obiettivi perseguiti e che, in ragione della complessità degli approfondimenti e delle compe-

tenze richieste, per tale verifica sia necessario ricorrere all'apporto di soggetti specializzati, da individuarsi mediante apposite procedure di selezione, con deliberazione 6 dicembre 2000, n. 220 (di seguito: deliberazione n. 220/00), ha richiesto, tra l'altro, al Ministro dell'industria una proroga fino al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto 26 gennaio 2000;

l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), ha disposto la proroga di cui al precedente alinea;

l'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Ministro dell'industria 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001), recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin, dispone la disattivazione accelerata, rispetto alla precedente strategia di lungo periodo di «custodia protettiva con sicurezza passiva» adottata dall'Enel e successivamente riconosciuta dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) e dall'Autorità, di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati i medesimi impianti;

con deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 146/01), l'Autorità ha quantificato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, gli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, ai fini della copertura dei costi delle attività svolte dal consorzio SICN, disponendo l'adeguamento della componente A2 della tariffa elettrica da un valore medio nazionale pari a 0,6 L/kWh, già stabilito con la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00), a 1,0 L/kWh;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto 26 gennaio 2000;

il decreto 17 aprile 2001;

il decreto 7 maggio 2001;

il provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990, recante rimborso all'Enel di oneri straordinari (di seguito: provvedimento CIP n. 11/90);

il provvedimento del Cip 18 dicembre 1991, n. 32/91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento CIP n. 32/91);

il provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992, recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento CIP n. 3/92);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

la deliberazione n. 39/00;

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90, del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);

la deliberazione n. 220/00;

la deliberazione n. 146/01;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2001, recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica» (di seguito: Testo integrato), in particolare l'art. 41 e l'art. 34.2, lettera *a)*;

la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 23 agosto 2000, prot. n. 1351, pervenuta all'Autorità il giorno 25, prot. Autorità n. 12212, (di seguito: nota 23 agosto 2000);

Considerato che:

durante il periodo di attività produttiva delle centrali elettronucleari di sua proprietà, l'Enel ha provveduto a costituire un «fondo smantellamento impianti nucleari», vincolato alla copertura delle spese da sostenere nelle fasi di disattivazione di dette centrali, di scarico del combustibile irraggiato, di messa in stato di conservazione, decontaminazione e smantellamento delle centrali e di bonifica del terreno, e il «fondo trattamento del combustibile nucleare», vincolato alla copertura delle spese future per il trasporto del combustibile irraggiato, per il trattamento chimico del combustibile irraggiato, per il trattamento, l'immagazzinamento temporaneo e lo smaltimento definitivo dei residui;

i fondi di cui al precedente alinea, alimentati attraverso accantonamenti annuali, avrebbero dovuto raggiungere, al termine della vita produttiva delle centrali elettronucleari, una consistenza tale da consentire la copertura delle spese relative allo svolgimento delle predette attività;

a causa della chiusura anticipata delle centrali elettronucleari e della conseguente cessazione degli accantonamenti, il «fondo smantellamento impianti nucleari» e il «fondo trattamento del combustibile nucleare» non hanno potuto raggiungere la prevista consistenza;

gli oneri da reintegrare all'Enel rispetto agli accantonamenti già effettuati durante il periodo di attività produttiva delle centrali elettronucleari, connessi con le attività di riprocessamento del combustibile irraggiato, di messa in sicurezza con custodia passiva e di smantellamento delle centrali elettronucleari di sua

proprietà, sono stati determinati dal Cip, con i provvedimenti n. 11/90, n. 32/91 e n. 3/92, come differenza tra la prevista consistenza dei due fondi sopra citati alla data di chiusura programmata delle centrali elettronucleari e la loro consistenza effettiva alla data di chiusura anticipata delle centrali stesse;

con la deliberazione n. 58/98, l'Autorità, in attuazione della disposizione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 481/1995, ha valutato, tra l'altro, i provvedimenti del Cip di cui al precedente alinea, rideterminando in maniera definitiva gli oneri complessivi connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, ivi incluse le attività di riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza con custodia passiva e lo smantellamento delle centrali nucleari;

gli oneri complessivi di cui al precedente alinea, pari alla somma degli oneri da reintegrare e degli accantonamenti già effettuati dall'Enel S.p.a. durante il periodo di attività produttiva delle centrali, sono stati quantificati, al 31 dicembre 1997, in lire 1310,4 miliardi, di cui lire 816,9 miliardi come credito dell'Enel S.p.a. nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico e la parte restante come liquidità riveniente dal «fondo smantellamento impianti nucleari» e dal «fondo trattamento del combustibile nucleare»;

in data 29 ottobre 1999, l'Enel S.p.a. ha conferito alla Sogin, costituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 79/1999, un capitale pari a lire 1538 miliardi, di cui lire 896,4 miliardi come credito nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico da estinguere attraverso il gettito della componente A2 della tariffa elettrica e la parte restante come liquidità riveniente dai fondi di cui al precedente alinea;

con la deliberazione n. 58/98, l'Autorità ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico due separati conti di gestione per il rimborso degli oneri nucleari: il «Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici» e il «Conto per il rimborso all'Enel S.p.a. di oneri relativi ad attività nucleari residue», quest'ultimo destinato ai rimborsi all'Enel S.p.a. degli oneri riconosciuti, per il riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari;

con il gettito della componente A2 della tariffa elettrica si è completato, nel primo bimestre (gennaio - febbraio) 2000, il rimborso all'Enel S.p.a. e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, come attestato nella nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico 23 agosto 2000;

con la deliberazione n. 39/00, l'Autorità ha fissato, a decorrere dal 1° marzo 2000, l'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali, e ha successivamente adeguato tale componente a 1 lire per kWh, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, come già richiamato in premessa;

con la deliberazione n. 53/00, l'Autorità ha stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2000, la componente A2 della tariffa elettrica alimenti il «Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue», istituito con la medesima deliberazione e destinato ad incorporare la residua liquidità del «Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue», di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della deliberazione n. 58/98;

alla data del 1° gennaio 2002, il residuo credito della Sogin nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico ammontava a lire 668,001 miliardi;

la disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari dismessi prevista dal decreto 7 maggio 2001, in attuazione del quale la Sogin ha definito il Programma, determina un incremento dei costi e, conseguentemente, degli oneri generali afferenti al sistema elettrico rispetto a quelli previsti dalla precedente strategia di lungo periodo di custodia protettiva con sicurezza passiva adottata dall'Enel;

i costi preventivati dalla Sogin per lo svolgimento delle attività finalizzate:

a) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino all'avvio dell'attività di smantellamento, delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1;

b) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica;

c) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, nonché al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti, di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i*, *ii)* e *iv)* del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 746,9 miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una incidenza delle spese per eventi imprevisti pari al 7,85% dei costi totali, al netto dei costi di sede;

i costi preventivati dal consorzio SICN per lo svolgimento delle attività di smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Enea e delle sue società partecipate, di cui all'art. 8,

comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 241,7 miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una sopravvalutazione dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi, associata all'anticipazione di attività comunque differibili, oltre che, per l'esercizio 2004, l'utilizzo di criteri contabili difformi da quelli della Sogin per quanto riguarda l'applicazione dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi e l'attribuzione dei costi generali sostenuti dall'Enea per il personale trasferito dall'Enea nel consorzio SICN che dal 2004 confluirà nella Sogin;

la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)*, e *iv)*, del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, sulla base del Programma presentato dalla Sogin, consiste nel quantificare nuovamente l'ammontare del credito della medesima società nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

è necessario conservare alla Sogin la liquidità derivante dal conferimento iniziale da parte dell'Enel S.p.a. in ragione dalla specificità e dall'onerosità degli interventi che questa è chiamata ad effettuare;

Ritenuto che sia opportuno:

riconoscere alla Sogin le spese per eventi imprevisti a consuntivo e sulla base di giustificazioni analitiche e dettagliate;

rideterminare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)*, e *iv)*, del decreto 26 gennaio 2000, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;

Ritenuto inoltre che sia opportuno:

non riconoscere al consorzio SICN una quota pari al 25% dei costi previsti per l'acquisto di beni e servizi relativi ad attività differibili e, per l'esercizio 2004, l'Iva relativa all'acquisto di beni e servizi e i costi generali sostenuti dall'Enea per il personale del medesimo ente trasferito al consorzio SICN;

rideterminare, di conseguenza, l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, del decreto 26 gennaio 2000, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;

Ritenuto infine che sia opportuno formulare alla Sogin e al consorzio SICN raccomandazioni atte a garantire efficienza economica nello svolgimento delle attività di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000, e richiedere ai medesimi di inviare all'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle predette raccomandazioni, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)*, *iii)* e *iv)*, del medesimo decreto;

Delibera:

1. Di determinare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)* e *iv)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire.

2. Di determinare l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire.

3. Di raccomandare alla Società gestione impianti nucleari S.p.a.:

a) di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura di analisi e gestione dei rischi che permetta di simulare l'impatto di eventi negativi sui costi e sui tempi dei programmi, di identificare e qualificare le aree di incertezza, nonché di avviare azioni di mitigazione dei rischi;

b) di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura per la gestione degli appalti di beni e di servizi, che garantisca gli opportuni livelli di trasparenza e competitività;

c) di redigere, entro il 30 settembre 2002, un Piano di sviluppo delle risorse umane e un Piano di sviluppo organizzativo a medio-lungo termine;

d) di definire, entro il 31 dicembre 2002, procedure di misura dell'avanzamento delle attività nell'ambito del sistema di programmazione e controllo;

e) di razionalizzare, entro il 30 giugno 2003, il sistema di programmazione e controllo, con l'adozione di schede descrittive standard, articolate nella individuazione dei costi e dei tempi di ciascuna attività elementare.

4. Di raccomandare al consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare:

a) di integrare, entro il 31 dicembre 2002, le proprie metodologie di programmazione e controllo con quelle della Società gestione impianti nucleari S.p.a., utilizzando gli stessi strumenti, uniformando le procedure, le responsabilità e le modalità di misura dello stato di avanzamento dei lavori;

b) di pervenire, entro il 30 giugno 2003, ad una gestione comune con la Società gestione impianti nucleari S.p.a., delle attività a carattere trasversale, anche al fine di assicurare un efficace controllo dei costi;

c) di definire, entro il 30 settembre 2002, un sistema di gestione delle risorse umane e redigere il relativo Piano di sviluppo;

d) di definire, entro il 30 settembre 2002, un piano delle attività e dei tempi per attuare il conferimento alla

Società gestione impianti nucleari S.p.a. degli impianti appartenenti all'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e alla società Fabbricazioni nucleari S.p.a.;

e) di accelerare il processo di integrazione del consorzio nella Società gestione impianti nucleari S.p.a.

5. Di richiedere alla Società gestione impianti nucleari S.p.a. e al consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare di inviare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle raccomandazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)*, *iii)* e *iv)*, del medesimo decreto.

6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.

7. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Milano, 23 aprile 2002

Il presidente: RANCI

02A05307

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2002.

Decadenza della Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Global Assistance S.p.a.), in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. generale. (Provvedimento n. 2076).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciata alla Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Global Assistance S.p.a.), con sede in Milano, corso Magenta n. 59 (Palazzo delle Stelline), ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 27 marzo 2002 con la quale la Global Assistance S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 30 ottobre 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. generale;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Global Assistance S.p.a.), con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 R.C. generale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A04532

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 maggio 2002, n. **1/2002**.

Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche».

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione gen. AA.GG. e personale

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei conti
Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato Generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al Presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica
(per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle agenzie fiscali
(per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze)

Alle accademie e ai conservatori musicali
(per il tramite dei Ministeri competenti)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
(per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie
(per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
(per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province
(per il tramite dei prefetti)

Ai comuni
(per il tramite dei prefetti)

Alle IPAB e consorzi comunali e provinciali
(per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane
(per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali
(per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico
(per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali
(per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari
(per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'ANIACAP

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 (A.S.I. - Cassa DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A. - Unioncamere)

Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento degli AA.GG. e del personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica
Segretariato generale

Oggetto: Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche» per l'anno 2001.

Art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998);

contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998);

contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999);

contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000);

contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001);

contratto collettivo nazionale quadro del 9 marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001);

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995); decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999);

decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001);

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2001).

Premessa.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2001 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati — a cura del Dipartimento della funzione pubblica — in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998, anch'esso confermato dal citato contratto sottoscritto il 9 agosto 2000, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessità e la delicatezza, dei relativi adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (cfr. «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).

DISPOSIZIONI E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ANNO 2001

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali, e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2002 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2001:

è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti di contrattazione che con l'entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998, confermato, per ciò che qui attiene dal citato contratto collettivo del 9 agosto 2000, l'autorizzazione alla fruizione dei distacchi viene concessa, entro il termine massimo di 30 giorni, dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalità appena esplicitate, dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con e senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 5, 7 e 14, CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia ad ordinamento civile: art. 27, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7 e 14, CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia ad ordinamento civile: art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati.

Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tabella 10), 25 novembre 1998 (tab. 5), dal CCNQ integrativo 27 gennaio 1999 (tabelle 10 e 22) e dal CCNQ 9 agosto 2000 (tab. 9).

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7, 14 e 20, CCNQ 7 agosto 1998);

è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare le aspettative a tempo indeterminato e, fatta eccezione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, a tempo determinato, c.d. aspettativa «frazionata» in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e 14, CCNQ 7 agosto 1998 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia: art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, art. 32 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, art. 11 decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e art. 11 decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2001, n. 139);

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

È necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2001; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dal CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), dal CCNQ 25 novembre 1998 (tab. 6), dai contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tabella 6 e tabelle 11/20) e dal CCNQ 9 agosto 2000 (tabella 10 e tabelle 12/18);

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o, fatta eccezione per quello dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione nonché per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile facente parte del c.d. «Comparto sicurezza», per il personale della carriera diplomatica e prefettizia, della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del CCNQ 7 agosto 1998, confermato dal CCNQ del 9 agosto 2000, nonché dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2001, n. 139, viene definito e ripartito, o semplicemente ripartito tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU o tra le sole organizzazioni sindacali aventi titolo da ogni singola amministrazione (articoli 8, 9 e 10, CCNQ 7 agosto 1998 e CCNQ 9 agosto 2000, art. 10, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2001, n. 139 e art. 31 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

MODALITÀ DI RILEVAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI

Indicazioni generali.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su supporto magnetico utilizzando il programma di inserimento «GEDAP 2002» predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione dei dati, ciascuna amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e ad inserire generalità e recapito telefonico/fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP 2002».

Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di prerogative sindacali né di permessi e aspettative per funzioni pubbliche devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza dover acquisire né utilizzare il programma.

Modalità di acquisizione del programma di inserimento dati.

Il programma è disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo http://www.funzionepubblica.it/gedap2002/

Utilizzo del programma di inserimento dati.

Il programma può essere eseguito su un personal computer con sistema operativo windows configurato come descritto nella nota tecnica distribuita in allegato al programma stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una guida in linea.

Le amministrazioni articolate in unità organizzative centrali e periferiche potranno duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri uffici periferici. A tal fine, ciascuna unità centrale dovrà:

installare localmente il programma, selezionare la propria amministrazione in una apposita lista predefinita ed ottenere un codice identificativo univoco da comunicare ai propri uffici periferici;

duplicare e distribuire i dischetti di installazione del programma ai propri uffici periferici;

comunicare ai propri uffici periferici il codice univoco di identificazione che essi devono digitare al primo avvio del programma;

importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico utilizzando l'apposita funzione «File/Importa» prevista dal programma.

Modalità di invio dei dati.

Il programma è predisposto per stampare e registrare, su un dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti:

le amministrazioni dotate di collegamento Internet, potranno spedire il contenuto del dischetto per posta elettronica all'indirizzo «gedap@funzionepubblica.it»;

le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta ordinaria all'indirizzo «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - GEDAP - corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma».

INDICAZIONI SPECIFICHE

Ministeri.

Ciascun Ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti pubblici non economici.

I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, l'ACI provvederà alla diffusione della presente circolare, unitamente ai dischetti di installazione del programma, agli automobil club provinciali.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del CCNQ del 2 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

Regioni.

Ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi ai propri uffici.

Provvederà, inoltre, alla distribuzione dei dischetti agli enti pubblici non economici da essa dipendenti e agli istituti autonomi per le case popolari, i quali invieranno direttamente i dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti locali.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunità montane e collaboreranno con le prefetture nella distribuzione del programma.

I dati dovranno essere inviati da ciascuna amministrazione direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'Unioncamere provederà alla distribuzione del programma alle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui all'art. 6 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità.

Ciascuna amministrazione invierà i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Istituzioni ed enti di ricerca.

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di cui all'art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Università.

Ciascuna università e istituzione universitaria di cui all'art. 9 del CCNQ del 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Personale della carriera diplomatica - Personale della carriera prefettizia.

I Ministeri degli affari esteri e dell'interno cureranno la raccolta dei dati e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Forze di polizia ad ordinamento civile.

Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 (ASI, CASSA DD.PP., CNEL, CONI, ENAC, ENEA, Unioncamere).

Ciascuna azienda ed ente curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per rispetto per l'invio delle informazioni.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

Roma, 3 maggio 2002

Il Ministro: FRATTINI

02A05391

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 maggio 2002

Dollaro USA	0,9083
Yen giapponese	115,55
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,61920
Corona svedese	9,2645
Franco svizzero	1,4548
Corona islandese	83,85
Corona norvegese	7,5645
Lev bulgaro	1,9514
Lira cipriota	0,57825
Corona ceca	30,643
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,32
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5672
Lira maltese	0,4041
Zloty polacco	3,6465
Leu romeno	30342
Tallero sloveno	225,1646
Corona slovacca	42,234
Lira turca	1239000
Dollaro australiano	1,6876
Dollaro canadese	1,4165
Dollaro di Hong Kong	7,0840
Dollaro neozelandese	2,0284
Dollaro di Singapore	1,6389
Won sudcoreano	1161,72
Rand sudafricano	9,5272

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05450

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica alla proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

Nel disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», riportata a pag. 34 e seguenti della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 2 novembre 2001, all'art. 3, area di produzione, nell'elenco dei comuni in provincia di Alessandria, anziché Fresconato, leggi Fraconalto;

Nell'elenco dei comuni in provincia di Asti: anziché Agliano, leggi Agliano Terme; anziché Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza (che sono stati riuniti in un unico comune e dunque sono da depennare dall'elenco), leggi Montiglio Monferrato; sono da aggiungere i seguenti comuni: Castellero, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, e Montegrosso d'Asti;

Nell'elenco dei comuni in provincia di Torino: anziché Borgone di Susa, leggi Borgone Susa; anziché Casal Borgone, leggi Casalborgone; anziché Chiusa San Michele, leggi Chiusa di San Michele, anziché Colleretto Giocosa, leggi Colleretto Giacosa; anziché Rivarosso, leggi Rivarossa; anziché San Giorgio di Susa, leggi San Giorio di Susa, anziché San Pietro Val di Lemina, leggi San Pietro Val Lemina; anziché Villar Fioccardo, leggi Villar Focchiardo; sono da aggiungere i seguenti comuni: Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana;

All'art. 4, primo comma, anziché: «... Con una densità per Ha variabile tra le 250 e le 400 piante.», leggi: «... Con una densità variabile tra le 200 e le 420 piante ad ettaro.»;

All'art. 7, primo comma, lettera *a)*, anziché: «... nella sola fase di prima di commercializzazione ...», leggi: «... nella sola fase di prima commercializzazione ...»;

All'art. 8, etichettatura, al termine del primo comma, integrare con il seguente testo:

«Inoltre:

a) il prodotto in guscio dalla produzione, in sacchi, sacconi o prodotto sfuso, di cui all'art. 7, lettera *a)*, non etichettato o non etichettato con tutte le indicazioni previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo con la I.G.P., al fine di garantire gli opportuni controlli e la rintracciabilità, deve essere accompagnato dal documento commerciale che riporti l'indicazione geografica protetta e dalla documentazione prevista per l'eventuale frazionamento della partita;

b) il prodotto sgusciato e semilavorato, confezionato in sacchi, scatole od altri contenitori ad uso alimentare di cui all'art. 7, lettera *b)*, deve riportare in etichetta l'eventuale logo I.G.P., la dicitura «prodotto garantito dal MIPAF ai sensi dell'art. 10 del reg. CEE n. 2081/1992» e, per le partite destinate all'esportazione, l'indicazione «prodotto in Italia»;

c) la valorizzazione dell'utilizzo della «Nocciola Piemonte I.G.P.» nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto con Nocciola Piemonte I.G.P.». L'eventuale logo I.G.P. deve comparire accanto alla predetta dicitura e non deve dare adito a scorretta interpretazione.»;

All'art. 8, il seguente secondo comma: «Deve figurare inoltre la dizione "Prodotto in Italia"», per le partite destinate all'esportazione», è soppresso.

02A04449

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Pianeta Donna 3000 a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: Pianeta Donna 3000 a r.l., con sede in Pontinia, (costituita rogito notaio Alfonsi Antonio di Latina in data 30 novembre 1992 - rep. n. 39560) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A04370

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «I Rostri a r.l.», in Terracina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: I Rostri a r.l., con sede in Terracina (costituita rogito notaio Mazzarella Giuseppe di Terracina in data 14 febbraio 1986 - rep. n. 61512) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A04371

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazioni amministrative concesse alla ditta «Torelli Pier Luigi», in Parma

Con decreto ministeriale 25 marzo 2002 le autorizzazioni amministrative concesse alla ditta «Torelli Pier Luigi» con decreto ministeriale 9 marzo 2000, sono confermate a favore della «Torelli Pier Luigi S.r.l.», con sede in Parma, via Traversetolo, 207 - Località Botteghino.

02A04389

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di «Annunci di due richieste di *referendum* popolare»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2002)

Il titolo dell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nel «Sommario» e alla pag. 60, prima colonna, della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «*Annuncio di una richiesta* di *referendum* popolare»; tale titolo si riferisce alla parte del testo dell'avviso medesimo che termina con la parole: «... Via Belsiana, 100 - 00187 Roma.».

La parte successiva del testo riguardante l'avviso che comincia con le parole «Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ...», deve intendersi preceduta dal seguente titolo: «Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare.».

Nel testo di quest'ultimo avviso, dove è scritto: «... di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: "Introduzione dell'insegnamento della disciplina Educazione *di diritti umani* nelle scuole secondarie di primo e secondo grado".», leggasi: «... di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: "Introduzione dell'insegnamento della disciplina Educazione *ai Diritti Umani* nelle scuole secondarie di primo e secondo grado".».

02A05398

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651104/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77